



I procedimenti di bonifica e gli interventi edilizi nei siti contaminati.

5 dicembre 2023 - **dott.ssa Daniela Gatto**



Programma

Art. 242 ter del decreto legislativo 152/2006

Decreto 26 gennaio 2023, n. 45

Regolamento regionale emanato con D.P.Reg. 4/2023



DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, conv. con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

- Dedicare il Capo II alla «semplificazione in materia ambientale»
- l'articolo 52 introduce nel codice dell'ambiente l'articolo 242 ter **(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)**
- Abrogazione dei commi 7, 8, 9, 10 dell'articolo 34 del D.L. 133/2014



Interventi che possono essere realizzati in siti oggetto di bonifica, compresi i siti di interesse nazionale (art. 242 ter, comma 1)

- i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico.



- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

Il MASE ha chiarito con nota prot. n. 49407 del 10/05/2021 ha chiarito che non si tratta di un'autonoma tipologia di intervento ma si riferisce esclusivamente agli impianti termoelettrici” per la produzione di energia.



- nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis (si tratta degli interventi dell'articolo 7 bis, comma 2 bis)

Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),



Inoltre...

Nei siti caratterizzati, possono essere realizzati:

- opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo
- le attività di scavo di cui all'articolo 25 del D.P.R. 120/2017, correlate alla realizzazione di qualsiasi opera o intervento.

I siti caratterizzati sono siti per i quali risulta concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.



L'art. 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 prevede l'emanazione di un nuovo regolamento semplificato per la gestione delle terre e rocce da scavo e la conseguente abrogazione del D.P.R. 120/2017.



Condizioni

ex articolo 242 ter comma 1 e articolo 25 DPR 120/2017

- detti interventi e opere sono realizzati secondo modalità e tecniche che **non pregiudichino né interferiscano** con l'esecuzione e il completamento della bonifica,
- **non determinino rischi per la salute** dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



Chi valuta il rispetto di dette condizioni?

Comma 2 dell'articolo 242 ter

- La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte **dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto**, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale



Autorità competenti

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per i Siti di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006
- Regione, per gli altri siti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006



Provvedimenti attuativi

L'articolo 242 ter, comma 3 prevede inoltre che:

Il MASE e le Regioni per le aree di rispettiva competenza provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione e, qualora questa sia necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.



Procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati

L'articolo 242 ter, comma 4 prevede che ai fini del rispetto delle condizioni di cui al comma 1:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del **sito** mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'ARPA territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito.



- b) **in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere**, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

Messa in sicurezza operativa: insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.



c) **le attività di scavo** sono effettuate con le precauzioni necessarie a **non aumentare i livelli di inquinamento** delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120



Provvedimenti attuativi



Decreto 26 gennaio 2023, n. 45 (G.U. 26-04-2023, n.97)

- interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, (art. 4);
- interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, (art. 5);
- interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, (art.6);
- interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano che determinati requisiti tecnico-costruttivi e ambientali;
- interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.



Modulistica del MASE

- **Decreto Direttoriale DG USSRI 29 novembre 2023, n. 458** (Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, ai sensi dell'art. 9 del Decreto 26 gennaio 2023, n. 45)
- **Decreto Direttoriale DG USSRI 29 novembre 2023, n. 459** (Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, ai sensi dell'art. 9 del Decreto 26 gennaio 2023, n. 45).



Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2023, n.04/Pres

- definisce i criteri e le procedure relative alla preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 242 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006
- individua le categorie di interventi ed opere esentate dalla preventiva valutazione
- disciplina le modalità di controllo



Ambito di applicazione

- interventi ed opere di cui al comma 1 dell'articolo 242-ter del D.Lgs. 152/2006, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo
- interventi ed opere, diversi dal comma 1 dell'articolo 242 ter, che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato
- interventi ed opere di cui all'articolo 25 del D.P.R. 120/2017: interventi che prevedono attività di scavo, correlate alla realizzazione di una qualsiasi opera, in siti oggetto di bonifica già caratterizzati



Criteri di valutazione – articolo 3

La Regione nel verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 242 ter comma 1 valuta:

- a) interferenze con le matrici ambientali
- b) interferenze con l'esecuzione e il completamento della bonifica, compresa la messa in sicurezza operativa o permanente
- c) interferenze con la caratterizzazione del sito nonché con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso
- d) incidenza dell'intervento o dell'opera sul modello concettuale del sito, se già approvata l'analisi di rischio sito specifica
- e) rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs. 81/2008



Qualsiasi intervento edilizio e/o modifica di destinazione d'uso all'interno dell'area sottoposta ad analisi di rischio, che cambi i percorsi ed i bersagli dell'AdR approvata, è preceduta dalla presentazione di una revisione dell'AdR sito specifica. (DGR 1222/2021)

Nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 152/2006 e l'intervento o l'opera incidano sul modello concettuale del sito, preliminarmente alla procedura di cui al presente regolamento, deve essere approvata una nuova analisi di rischio ai sensi dell'articolo 242, comma 4. (art. 2, comma 2 regolamento)



Procedura per la valutazione delle interferenze (art. 4 reg.)

La Regione valuta preventivamente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 242 ter comma 1 nell'ambito:

- procedura di valutazione di impatto ambientale
- altri procedimenti di approvazione e di autorizzazione dell'intervento (compreso permesso di costruire)



Parere nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale o di altri procedimenti autorizzativi (art. 4)

Il soggetto proponente allega all'istanza principale (richiesta di VIA, richiesta di permesso di costruire, istanza di rilascio di altre tipologie di autorizzazioni) anche

l'istanza di «parere per la preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006» secondo il modello «Allegato A» al regolamento.



Procedura di valutazione di impatto ambientale o altri procedimenti autorizzativi - DOCUMENTAZIONE (art. 4)

Documentazione da presentare per tutti i siti (caratterizzati e non caratterizzati):

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia



Procedura di valutazione di impatto ambientale o altri procedimenti autorizzativi - DOCUMENTAZIONE (art. 4)

Documentazione da presentare se il sito è non caratterizzato:

- esiti del piano di indagini preliminari, concordato con ARPA
- relazione concernente tipologia dei contaminanti con superamento delle CSC e percorsi di esposizione con indicazione dei possibili bersagli



Procedura di valutazione di impatto ambientale o altri procedimenti autorizzativi - DOCUMENTAZIONE (art. 4)

Documentazione da presentare se il sito è caratterizzato:

- esiti dell'eventuale piano di dettaglio (art. 25 D.P.R. 120/2017), solo ove ritenuto necessario dall' ARPA
- relazione di sintesi dello stato del procedimento di bonifica e delle verifiche già eseguite con relativi risultati ed esiti



Procedura di valutazione di impatto ambientale o altri procedimenti autorizzativi - DOCUMENTAZIONE (art. 4)

Documentazione da presentare per tutti i siti (caratterizzati e non caratterizzati):

- relazione che attesti, sulla base delle modalità tecniche di realizzazione, che l'intervento o l'opera da realizzare non pregiudicano o interferiscono con l'esecuzione e il completamento delle attività di bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso



Procedura di valutazione di impatto ambientale o altri procedimenti autorizzativi - DOCUMENTAZIONE (art. 4)

Documentazione da presentare per tutti i siti (caratterizzati e non caratterizzati):

- relazione relativa agli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, che tenga conto degli esiti della relazione di cui alla lettera d) oppure degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica ove approvata



Parere nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale o di altri procedimenti autorizzativi (art. 4)

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati esprime il proprio parere vincolante nell'ambito del procedimento autorizzatorio principale a seguito di richiesta del rispettivo Ente/Amministrazione competente, secondo le modalità e nei termini previsti dalle normative di settore e dalla legge 241/1990, avvalendosi del supporto tecnico istruttorio dell'ARPA e dell'Azienda sanitaria competente per territorio



Procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA - DOCUMENTAZIONE (art. 5)

Documentazione da presentare per tutti i siti (caratterizzati e non caratterizzati):

- a) istanza di parere secondo il modello A
- b) relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia



Procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA - DOCUMENTAZIONE (art. 5)

Documentazione da presentare se il sito è non caratterizzato:

- c.1) esiti del piano di indagini preliminari, concordato con ARPA
- c.2) relazione concernente tipologia dei contaminanti con superamento delle CSC e percorsi di esposizione con indicazione dei possibili bersagli



Procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA - DOCUMENTAZIONE (art. 5)

Documentazione da presentare se il sito è caratterizzato:

- d.1) esiti dell'eventuale piano di dettaglio (art. 25 D.P.R. 120/2017), solo ove ritenuto necessario dall' ARPA
- d.2) relazione di sintesi dello stato del procedimento di bonifica e delle verifiche già eseguite con relativi risultati ed esiti



Procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA - DOCUMENTAZIONE (art. 5)

Documentazione da presentare per tutti i siti (caratterizzati e non caratterizzati):

- e) relazione che attesti, sulla base delle modalità tecniche di realizzazione, che l'intervento o l'opera da realizzare non pregiudicano o interferiscono con l'esecuzione e il completamento delle attività di bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso



Procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA - DOCUMENTAZIONE (art. 5)

Documentazione da presentare per tutti i siti (caratterizzati e non caratterizzati):

- f) relazione relativa agli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, che tenga conto degli esiti della relazione di cui alla lettera d) oppure degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica ove approvata



Procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA (art. 5)

Il soggetto proponente prima dell'inizio dei lavori e comunque preliminarmente alla presentazione della CILA o SCIA, invia la documentazione [al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati](#) che esprime il proprio parere vincolante entro 90 giorni avvalendosi del supporto tecnico istruttorio dell'ARPA e dell'Azienda sanitaria competente per territorio



Procedura relativa ad interventi soggetti a SCIA (art. 5)

Procedura alternativa in caso di SCIA (art. 26, comma 2 ter L.R. 19/2009):

- l'interessato, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, presenta la relativa istanza al Comune, corredata della necessaria documentazione
- il Comune quindi convoca la conferenza di servizi
- stesse disposizioni dell'art. 4 su VIA e altre autorizzazioni
- l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della conferenza di servizi



Casi di esclusione

2 tipologie di esclusione:

- interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione di inizio lavori (art. 6)
- categorie di interventi esonerate dalla valutazione (art. 7)



Interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione (art. 6)

- a) gli allacciamenti alle reti di pubblici servizi a condizione che comportino una movimentazione di terreno non superiore a quaranta metri cubi e la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 m dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- b) gli interventi di manutenzione delle infrastrutture a rete, incluse a titolo esemplificativo le reti stradale, ferroviaria, fognaria, idrica, di distribuzione dell'energia, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica, a condizione che tali opere non comportino una modifica del tracciato esistente;
- c) gli interventi e le opere da realizzarsi in siti in cui sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 152/2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli o delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli, a condizione che non interferiscano con le acque sotterranee e non implicino una variazione del modello concettuale approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.



Interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione (art. 6)

Comunicazione dell'inizio dei lavori da inviare tramite posta elettronica certificata [al Servizio competente in materia di siti contaminati](#)



ALLEGATO B

Comunicazione di inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento



Interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione (art. 6)

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera da eseguire con opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia
- relazione tecnica asseverata con attestazione che i lavori non interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica (compresa miso o misp) e che in fase di realizzazione saranno adottate tutte le necessarie cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 81/2008



Interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione (art. 6)

per interventi ed opere da realizzarsi in siti in cui sia stato accertato il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli o delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli la relazione tecnica asseverata attesta anche che l'intervento o l'opera non interferiscono con le acque sotterranee e non implicano una variazione del modello concettuale.



Categorie di interventi esonerate dalla valutazione (art. 7)

- a) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti;
- b) riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali e non degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, che non comportino mutamento della destinazione urbanistica o incremento degli standard urbanistici;
- c) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari esistenti, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- d) opere necessarie a mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici esistenti e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- e) installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- f) strutture temporanee di cantiere, quali ponteggi, wc chimici, baracche, containers;



Categorie di interventi esonerate dalla valutazione (art. 7)

- g) interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- h) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici;
- i) posa in opera di container temporanei o simili ad uso deposito;
- j) interventi di risparmio energetico sugli involucri degli edifici, che comportino limitate aumenti di volumetria;
- k) opere di sgombero, smontaggio, smantellamento e rimozione di attrezzature, macchinari di produzione e simili;
- l) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità;
- m) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- n) ogni altro intervento che non comporti scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli né ulteriore occupazione permanente di suolo.



Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (art. 8)

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche in siti in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere (art. 242, comma 9, ultimo periodo D.Lgs. 152/2006)
- interventi e opere di cui all'art. 242-ter comma 1 in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere (art. 242ter, comma 4, lettera b) D.Lgs. 152/2006)

PROCEDURA

- comunicazione ad ARPA almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori
- notiziare anche Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
- trascorsi 15 giorni gli interventi si intendono assentiti



Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (art. 8)

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche in siti in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere (art. 242, comma 9, ultimo periodo D.Lgs. 152/2006)
- interventi e opere di cui all'art. 242-ter in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere (art. 242ter, comma 4, lettera b) D.Lgs. 152/2006)

PROCEDURA

- **se gli interventi e le opere pregiudicano le attività di miso ARPA dispone nel termine perentorio di 15 giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni**



Modalità di esecuzione degli interventi e delle opere (art. 9)

- le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee
- le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti
- i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del D.P.R. 120/2017.



Modalità di controllo (art. 10)

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, avvalendosi dell'ARPA se ritenuto necessario, dispone controlli anche a campione in merito al rispetto delle disposizioni del regolamento, sia attraverso verifiche in loco, durante il periodo di esecuzione degli interventi, sia attraverso verifiche documentali



Grazie per l'attenzione!!!